

CXXII SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 22 OTTOBRE 1954Presidenza del Presidente **CORRIAS EFISIO****INDICE**

Disegno di legge: « Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, numero 6 e 7 ». (17)
(Continuazione e sospensiva della discussione):

PINNA	2313
MASIA, Assessore agli affari generali e turismo	2314-2316
BAGEDDA	2316-2317
PRESIDENTE	2316-2317
MILIA	2316
TORRENTE	2316
MANCA	2316
FRAU	2316
COVACIVICH	2316-2318
CAPUT	2317

La seduta è aperta alle ore 17.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione e sospensiva della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, numero 6 e 7 ». (17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 17.

E' iscritto a parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, i motivi di opposizione a questo disegno

Pag. di legge da parte del nostro Gruppo sono stati, in sostanza, già efficacemente, anche se brevemente, esposti dal collega Caput, quando è intervenuto ad illustrazione della pregiudiziale da lui proposta. E ci sia consentito di esporre, in sede di discussione generale, anche le ragioni di merito che ci trovano contrari a questo disegno di legge. Badate, ho detto contrari a « questo » disegno di legge, ma non alle sue finalità, non a tutti quei provvedimenti legislativi che tendano ad andare incontro alle esigenze sociali (così sono state definite), alle esigenze anche morali, alle esigenze economiche dei funzionari interessati.

E qui è giusto che io ribadisca ancora quella che è stata la protesta del collega Caput contro le insinuazioni che, da certa parte, sono state fatte: si è lamentato che il nostro atteggiamento sarebbe contrario, socialmente e moralmente contrario, alle legittime aspettative di quei dipendenti dell'amministrazione regionale che aspettano i miglioramenti indicati nel disegno di legge. Respingiamo queste insinuazioni e chiediamo se, per avventura, almeno questa volta, (*Rivolto al centro*) non siate voi che andate contro gli interessi dei lavoratori, e, nel caso specifico, gli interessi dei dipendenti della Regione. L'onorevole Deriu, che questa accusa ha lanciato contro di noi, contro il nostro Gruppo, dimentica che altri provvedimenti legislativi simili a questo, e che interessavano altre categorie di dipendenti della Regione, sono stati non

solo da noi approvati, ma da noi difesi di fronte agli ostacoli che da altre parti provenivano; taluni di tali provvedimenti sono stati richiesti proprio da noi, e poi da tutti condivisi.

Come ci si può allora accusare di essere proprio questa volta contrari alle esigenze, alle giuste richieste di alcuni dipendenti della Regione, che vorrebbero perequato il loro stato economico, il loro trattamento economico rispetto a quello degli avventizi? Questa accusa non ci si può rivolgere; noi, in ogni modo, la respingiamo con energia, e siamo certi che i dipendenti della Regione dal nostro atteggiamento non vorranno, nel modo più assoluto, rilevare una contrarietà preconcepita ai loro interessi. Noi ci preoccupiamo di ben altro, onorevole Deriu; noi ci preoccupiamo, colleghi della maggioranza, che le legittime, le giuste aspettative dei dipendenti che lavorano, dei dipendenti seri ed onesti, che hanno capacità, che hanno dei meriti di lavoro, morali, dei meriti riconosciuti e riconoscibili giuridicamente, non siano frustrate proprio da questo disegno di legge.

Noi abbiamo proposto una pregiudiziale, e forse non sarà inopportuno soffermarci ancora, sia pure brevemente, a spiegare il motivo, il fondamento giuridico di essa. Il Consiglio regionale può ancora evitare un inutile prolungarsi delle discussioni, votando contro il passaggio all'esame degli articoli. Colleghi consiglieri, l'articolo 1, noi ancora lo ripetiamo, è praticamente e giuridicamente inapplicabile. La formulazione dell'articolo 1 è la seguente: « Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti locali eccetera, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di grado superiore a quello rivestito nella propria amministrazione »; ebbene, evidente presupposto per l'applicazione di una tale norma è l'individuazione del grado corrispondente alla funzione esercitata, così come è anche evidente che bisognerà preliminarmente eseguire un raffronto fra il grado di provenienza e il grado così determinato. Si tratta, insomma, di identificare sia l'uno che l'altro termine di paragone. Ora, il primo termine di paragone, cioè il grado di provenienza, è già determinato, perchè sappiamo benissimo che il personale co-

mandato prima dipendeva dall'amministrazione dello Stato o di Enti locali ed era giuridicamente inquadrato in una funzione e in un grado ben determinato. Ma quando quel personale è stato comandato alla Regione, ha assunto sì delle funzioni, ma non gli è stato attribuito un grado determinato. Voi, (*Rivolto ai settori di maggioranza*), per applicare questa legge, questo grado lo dovete, nel modo più assoluto, determinare, sia pure incidentalmente, perchè a questo grado dovete far corrispondere il trattamento economico. E come potreste far ciò se voi stessi date per certo che, in base all'organico provvisorio regionale, è impossibile determinare il grado preciso che un dipendente della Regione comandato riveste? Oggi noi possiamo al massimo dire: le funzioni esercitate dal tal dipendente corrispondono ad un « grado non superiore al ... ennesimo ». Altro non possiamo dire.

Faccio un esempio pratico, che è sempre il più utile per rendersi pieno conto di una questione: un funzionario qualunque, Fulano, che nell'amministrazione dello Stato rivestiva il grado settimo, viene ... prelevato da quella amministrazione, comandato presso la Regione e incaricato di svolgere determinate mansioni. Quando voi andrete a vedere che grado riveste Fulano rispetto alle mansioni che esercita nella Regione, che cosa constaterete? Constaterete che, in base alla legge regionale sull'organico, le mansioni di Fulano corrispondono « ad un grado non superiore al ». Ma quale sia questo grado preciso voi non potreste mai determinare.

In sostanza, la verità è che una tale determinazione dei gradi può essere fatta soltanto con una legge *ad hoc*, questo è chiarissimo, e lo avete implicitamente ammesso voi stessi quando avete detto che era possibile, così come è stato fatto, attribuire un grado agli avventizi, ma non era possibile e non era stato possibile attribuire un grado ai comandati. A ciò, infatti, ostano precise norme di legge ...

MASIA, *Assessore agli affari generali e turismo*. Non si tratta di gradi.

PINNA. E lei ritorna alla questione dei gradi! Lo so benissimo che non volete attribuire

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

22 OTTOBRE 1954

un grado, ma intendete soltanto calcolare una differenza di trattamento economico, ma, poichè questa deve essere commisurata fra un grado minimo e uno massimo, la questione non cambia. Quindi, il problema voi cercherete di eluderlo quanto volete, ma si riproporrà sempre nei medesimi termini: individuare il grado al quale è rapportabile la funzione esercitata da un comandato. Il problema di individuare il grado rimane sempre, anche se l'Assessore obietta che in effetti e sostanzialmente si tratta di attribuire un trattamento economico. E quando il collega Gardu, per ovviare a questo, che è un ostacolo veramente insormontabile in sede di applicazione della legge (ostacolo che verrà senza dubbio rilevato dagli organi di controllo), dice che è sufficiente l'articolo 2 del disegno di legge in esame, afferma cosa inesatta, perchè l'articolo 2 è così formulato: « I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima ». Vorrebbe insomma Gardu significare che quella attribuzione di grado (che finora non si è potuta fare perchè illecita, e voi stessi lo confessate) diventerebbe legittima appunto in base a questo articolo 2. Ma non è questo che vuol dire l'articolo 2. Esso, in realtà, non fa altro che dare la sanzione, diciamo, esecutiva di questa legge; esso non fa altro che prevedere la forma amministrativa dei provvedimenti di applicazione, che debbono ovviamente esser adottati nell'ambito e nei limiti dell'articolo 1. E' chiaro. E l'articolo 1 dice precisamente quello che fino adesso e inutilmente noi abbiamo cercato di spiegare e di illustrare.

Comunque, questa è la sostanza della pregiudiziale da noi proposta: rimaniamo sempre convinti che questo disegno di legge non avrà fortuna, che esso, se verrà approvato nei termini attuali, non potrà essere applicato, almeno fino a quando non sia determinato lo stato giuridico, l'organico, il trattamento economico del personale e non sia fatta piazza pulita di tutti i provvedimenti contingenti e provvisori che oggi regolano l'assunzione, il trattamento e lo stato giuridico del nostro personale.

Quanto ai motivi di merito che ci trovano contrari a questa legge, noi ne abbiamo enumerati

alcuni, e sono essi sostanziati di quella moralità che altri ha voluto negare nel nostro atteggiamento: infatti, se il caso personale è antipatico, (e noi non abbiamo fatto e non faremo casi personali), noi restiamo sempre dell'opinione che eventuali e sia pure ipotetici casi di carriera razzo, di carriera lampo, di carriera napoleonica, siano addirittura immorali; e può anche darsi il caso (ripeto che io non conosco alcuna delle persone interessate) che un dipendente dello Stato, ad esempio, di grado nono, al quale qui nella Regione fossero attribuite mansioni rapportabili, mettiamo, ad un grado quinto, riceva effettivamente il grado quinto, o meglio, gli emolumenti corrispondenti a tale grado. Qualcuno ha già fatto ipotesi ed io solo per questo cito i gradi nono e quinto; perciò, qualunque riferimento a determinate persone — è la formula delle leggende dei film — è puramente casuale.

Si tratta, ripeto, di pure ipotesi, ma poichè la legge, anche se astratta, nasce da presupposti di fatto molto concreti, sarebbe stato interessante, come qualcuno ha richiesto, sapere se per avventura i casi particolari, le intenzioni concrete, corrispondono a quello che è soltanto un esempio teorico. Sarebbe stato augurabile, e molto raccomandabile per tutti, conoscere tali dati concreti, onde poter, fra l'altro, calcolare l'onere finanziario che ne sarebbe derivato, vedere il quadro riassuntivo del personale a favore del quale avrebbe agito o dovrebbe agire questa legge. Tutte queste notizie ci avrebbero forse messo in grado di poter meglio vagliare queste questioni e di poter anche decidere con maggiore tranquillità.

Per tali considerazioni, noi avevamo aderito ad un emendamento proposto nella prima fase dell'esame di questa legge; avevamo proposto che gli eventuali balzi nella carriera fossero limitati ad un grado. Era un principio di moralità che noi volevamo affermare, e che vogliamo ancora affermare, chiedendo che lo faccia proprio anche il Consiglio: perchè di fronte a persone che si dice abbiano ben meritato, con il loro lavoro, con le loro capacità, il riconoscimento degli organi regionali, del Consiglio regionale, c'è tutto un esercito di funzionari dello Stato

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

22 OTTOBRE 1954

che ha un trattamento inadeguato, che giustamente si sentirebbe offeso da carriere economiche di questo genere.

Quando lei, onorevole Deriu, ci accusa di non sentire queste che lei chiama esigenze sociali, noi potremmo ritorcere l'accusa contro di voi, che fate parte di quel partito che è al Governo e che tiene alla fame un esercito di centinaia di migliaia di funzionari statali che non sanno come vivere! Quindi, queste accuse non fatele a noi, non fateci questioni di socialità o di moralità, perchè noi procediamo secondo quanto detta la nostra coscienza.

Ho finito il mio intervento. Mi auguro, soltanto, che il Consiglio ripensi a queste questioni e che, in sede di votazione per il passaggio all'esame degli articoli, voglia modificare il destino di questo disegno di legge.

BAGEDDA. Signor Presidente, noi abbiamo presentato una proposta di sospensiva che vorremmo fosse messa in votazione.

PRESIDENTE. E' pervenuta alla Presidenza una proposta di sospensiva di cui do lettura: «I sottoscritti consiglieri chiedono la sospensione della discussione del disegno di legge numero 17, in attesa che la Giunta regionale faccia presente quali sono i funzionari che dovrebbero beneficiare della legge in discussione, quale è lo stipendio che ciascuno di questi funzionari percepiva nell'amministrazione di provenienza, quale è il grado e lo stipendio che a ciascuno di questi funzionari sarà assegnato e quale, in definitiva, l'onere globale che l'amministrazione dovrebbe assumere per l'applicazione della legge. Milia, Pinna, Caput, Lonzu, Bagedda».

Onorevole Milia, lei intende illustrare questa proposta?

MILIA. Noi riteniamo che la discussione di questo disegno di legge debba essere sospesa in attesa di conoscere i dati da noi richiesti, che, soli, potranno permettere un esame esauriente.

PRESIDENTE. Hanno diritto di parlare due

oratori contro ed un altro a favore della sospensiva.

TORRENTE. Domando di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE. Io dichiaro di esser contrario alla sospensiva, perchè ritengo che bisogna continuare la discussione fino alla votazione sul passaggio all'esame degli articoli.

MANCA. Domando di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA. Mi dichiaro contro la sospensiva.

FRAU. Domando di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAU. Io mi dichiaro favorevole alla sospensiva.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

MASIA, *Assessore agli affari generali e turismo*. La Giunta è contraria alla sospensiva.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta di sospensiva. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

COVACIVICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH. Io devo dolermi del fatto che non mi sia stata concessa la parola, perchè io non potessi parlare contro la sospensiva. Ed è veramente una cosa insolita e sommamente deplorevole che l'opposizione si serva di questi sistemi sleali, dico sleali, per arrivare ai suoi fini... (*Interruzioni vivaci dai settori di sinistra e di destra*). Noi ci troviamo davanti... (*Proteste, commenti, interruzioni*).

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

22 OTTOBRE 1954

PRESIDENTE. Prego di fare un po' di silenzio. Onorevole Covacivich, veda di limitare gli attributi. Prego di fare un po' di silenzio. Non è possibile continuare in questo modo!

COVACIVICH. Io penso certamente che il Presidente non avrà notato che io ho alzato la mano per chiedere la parola, ma avrà invece notato che per parlare contro la sospensiva si son levati due consiglieri che poi hanno votato in favore della sospensiva stessa... (*Interruzioni*).

TORRENTE. Abbiamo cambiato parere!

COVACIVICH. Era quindi evidente lo scopo di impedire che uno della maggioranza prendesse la parola per illustrare le ragioni contrarie...

CAPUT. Peggio per voi che vi fate giostrare! (*Interruzioni da tutti i settori. Scambio di battute fra Covacivich ed alcuni consiglieri della sinistra*).

PRESIDENTE. Per favore, un po' di silenzio! Onorevole Covacivich, la prego di parlare rivolto alla Presidenza.

COVACIVICH. Purtroppo il mio intervento è inutile, ma vale per consacrare a verbale quanto stamattina, molto opportunamente, ha detto il nostro Capogruppo: ancora una volta e con sistemi veramente sleali come quello testè messo in atto... (*Vivacissime proteste a sinistra. Interruzioni*).

BAGEDDA. Insomma, noi ci valiamo del regolamento!

COVACIVICH... sempre sleali... (*Violento scambio di battute fra il centro e la sinistra. Clamori. Accenno a vie di fatto tra i consiglieri Covacivich e Zucca. Energico intervento dei Questori su invito del Presidente, che sospende la seduta*).

(*La seduta, sospesa alle ore 17 e 20, viene ripresa alle ore 19 e 15*).

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, io debbo far presente, alla ripresa della nostra seduta, il mio vivo e profondo rincrescimento per gli incidenti che sono occorsi in quest'aula alla fine della discussione del progetto di legge numero 17. E', se non vado errato, la prima volta che il Presidente del Consiglio, usando dei poteri conferitigli dal regolamento, ha sospeso la seduta per permettere che tornasse, fra i consiglieri, quella serenità di spirito e quella esatta e giusta valutazione di eventi e di circostanze che non dovrebbero mai essere assenti alla mente di tutti.

Il fatto ha avuto inizio, come voi ricordate, da una circostanza che reputo doveroso mettere in luce. All'atto della presentazione della richiesta di sospensiva, illustrata poi dall'onorevole Milia, chiesero la parola, per parlare contro la sospensiva, gli onorevoli Torrente e Manca. L'onorevole Covacivich mi ha detto di aver chiesto la parola e di essere poi uscito momentaneamente dall'aula. Nè io nè i segretari si è in quel momento badato alla richiesta formulata dall'onorevole Covacivich, e soltanto una seconda richiesta inoltrata successivamente è stata da me notata. E' chiaro però che, avendo dato la parola a due oratori, gli onorevoli Milia e Frau, a favore della sospensiva, e a due oratori contro, non potevo in alcun modo violare l'articolo 84 del regolamento concedendo ad altri di parlare pro e contro.

Gli incidenti successivi sono indubbiamente frutto di eccitazione, di quell'eccitazione e di quel nervosismo che erano un po' nell'atmosfera e che hanno provocato poi parole un po' grosse e reazioni forse un po' spinte. Io comunque penso, a nome del Consiglio, che occorra, deplorando l'accaduto, trarre insegnamento da quello che è successo. E ritengo che sia per me doveroso ripetere l'invito formulato già ai Capigruppo, nella riunione che ho tenuto alla sospensione della seduta: tutti i consiglieri ricordino che, in cinque anni di comune lavoro, anche durante contrasti vivaci, anche quando dibattiti piuttosto forti, e per gli argomenti che venivano trattati e per il momento in cui venivano discussi, sono stati portati all'attenzione del Consiglio, non si è mai persa quella serenità e

II LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

22 OTTOBRE 1954

quel senso di misura che sono necessari in una assemblea democratica.

Mi auguro quindi di non dover più ripetere queste parole; e mi auguro che da parte di tutti si eviti qualsiasi provocazione e qualsiasi reazione. Comunque, assicuro il Consiglio che, se tali fatti avessero a ripetersi, io non potrò sottrarmi al dovere di usare del regolamento, di quel regolamento che è regola imposta da noi tutti, per il nostro prestigio e per il nostro decoro, e adottare eventualmente quelle misure che il caso facesse ritenere necessarie. Voi comprendete, onorevoli consiglieri, che non è questa una minaccia, ma è una precisa impostazione dei miei compiti e dei miei doveri, così come sento di doverli compiere. Sono, di fronte a voi e di fronte al popolo sardo, responsabile dell'ordine, del decoro, del prestigio del Consiglio regionale.

Penso che, dopo queste mie chiarificazioni,

l'onorevole Covacivich, cui per regolamento dovrei ridare la parola, avendogliela tolta all'atto della sospensione della seduta, nulla avrà da aggiungere. Comunque, prego l'onorevole Covacivich di pronunciarsi.

COVACIVICH. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ritengo quindi che senz'altro l'incidente possa considerarsi chiuso e ripetuto l'augurio, per tutti noi, che questi incidenti non abbiano più a ripetersi. (*Cenni di consenso in tutti i settori*).

La seduta è tolta alle ore 19 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1955